

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 marzo 2011, n. 30

Approvazione del Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante approvazione del Testo unico delle leggi sanitarie, e in particolare il Titolo III, relativo all'igiene del suolo e dell'ambiente, che stabilisce norme sulla coltivazione del riso;

visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in particolare gli articoli 27 e 66 con i quali sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera e in materia di agricoltura e foreste;

visto il Regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara, approvato dal Consiglio Provinciale di Novara con deliberazione n. 52 del 28/6/2010, agli atti della Direzione Agricoltura dell'Assessorato Regionale Agricoltura, foreste, caccia e pesca;

sentiti l'Assessorato Regionale Agricoltura, foreste, caccia e pesca e l'Assessorato Regionale Tutela della salute e sanità, competenti in materia, e acquisito il parere favorevole dell'Azienda Sanitaria Locale di Novara, espresso in data 28/1/2011;

il Presidente della Giunta Regionale

decreta:

- art. 1 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 204 del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, è approvato l'allegato regolamento speciale per la coltivazione del riso in provincia di Novara, adottato dal Consiglio Provinciale di Novara con deliberazione n. 52 del 28/6/2010.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12/10/2010.

Roberto Cota

Allegato

REGOLAMENTO SPECIALE PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO IN PROVINCIA DI NOVARA

- ART. 1 -

La coltivazione del riso in Provincia di Novara è disciplinata dal regolamento generale approvato con regio decreto 29 marzo 1908, n. 157, dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265, dalle disposizioni di legge relative alla disciplina del Lavoro in risaia e da quelle del presente regolamento speciale.

- ART. 2 -

La coltivazione del riso nella Provincia di Novara è permessa alle distanze minime seguenti:
per gli aggregati di case con popolazione:

| | |
|--|--|
| oltre 10.000 abitanti | m. 400 |
| da 10.000 a 5.001 abitanti | m. 350 |
| da 5.000 a 2.001 abitanti | m. 300 |
| da 2.000 a 1.001 abitanti | m. 200 |
| da 1.000 a 501 abitanti | m. 100 |
| inferiore a 501 abitanti | m. 50 |
| per cimiteri | m. 50 |
| per case isolate e cascinali | m. 10 |
| punti di captazione delle acque potabili | m. 200 (salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali) |

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra loro del perimetro degli aggregati d'abitazione o dell'abitazione vera per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.


Saranno prescritte distanze proporzionalmente maggiori, nelle forme di cui al seguente art. 3, quando per altimetria, configurazione, natura dei terreni ed andamento della falda freatica, sia riconosciuto che la coltivazione a risaia possa danneggiare l'abitato o i cimiteri.

- ART. 3 -

Tenute presenti le distanze di cui al precedente art. 2, ciascun Comune potrà determinare distanze diverse (maggiori o minori) in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni o in presenza di manufatti che possano garantire l'impermeabilizzazione e la salubrità dei fabbricati in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d'acqua, argini, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di rispetto e altra parte resti fuori dalla medesima.

- ART. 4 -

Ogni Comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso deve provvedere con apposita deliberazione, a proprie spese e a mezzo di personale tecnico, alla delimitazione della zona di rispetto in base agli artt. 2 e 3 del presente Regolamento, su planimetria catastale non superiore alla scala 1: 5.000.



La deliberazione comunale verrà trasmessa alla Provincia per l'approvazione da parte della Giunta Provinciale, accompagnata dal parere che il Comune avrà provveduto a richiedere alla Commissione Tecnico-Sanitaria di cui al successivo art. 10, che può proporre, se necessario, maggiori o minori distanze.

I Comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste all'art. 2 del presente Regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

- ART. 5 -

Ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o da camera d'acqua chiusa permanente è vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitanti, in base a motivato giudizio dell'ASL competente per territorio. Il Sindaco o chiunque interessato potrà richiedere all'ASL la constatazione di tale nocimento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che sarà decretato a norma degli artt. 207 e 208 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.

- ART. 6 -

La coltivazione del riso in asciutta è consentita nella zona di rispetto.

Per coltivazione del riso in asciutta si intende la coltivazione nella quale per tutto il ciclo colturale le necessità di acqua sono esclusivamente quelle vegetative della pianta. La somministrazione di acqua non deve pertanto possedere funzione di termoregolazione. Le irrigazioni, per scorrimento, aspersione o infiltrazione, sono quindi consentite a intervalli di tempo variabile tra una settimana e quindici giorni, in dipendenza dell'andamento climatico e della natura del terreno; la risaia non deve pertanto subire periodi di sommersione continuata né lavorazioni intese a impermeabilizzare il terreno. Una volta interrotta la somministrazione dell'acqua le bocchette di scolo devono obbligatoriamente essere aperte al più presto e comunque entro 18 ore.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia, nella zona di rispetto potrà essere permessa, d'anno in anno, l'attivazione di risaie per coltivazione in asciutta.

- ART. 7 -

La dichiarazione per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere, oltre le generalità del richiedente, le indicazioni necessarie all'identificazione del fondo ed essere conforme al modulo allegato n.1.


Eventuali documenti, utili all'identificazione del fondo, saranno richiesti d'ufficio a cura del Comune.

La dichiarazione potrà essere fatta anche dalle persone che conducono il fondo in nome del proprietario.

Essa deve essere presentata al Sindaco, entro il mese di novembre.

- ART. 8 -

Il Sindaco, ricevuta la dichiarazione, ne dispone la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio Comune e ne richiede la pubblicazione, per pari tempo, negli altri Comuni limitrofi, qualora la superficie da investire a risaia interessi questi Comuni.



Entro dieci giorni dalla sua presentazione, la dichiarazione, corredata da parere del Sindaco e dell'ufficiale sanitario, verrà trasmessa al responsabile del servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio, il quale, fatti eseguire, ove del caso, a spese del richiedente, i necessari accertamenti igienico-sanitari da apposita commissione tecnica, provvederà entro trenta giorni, con decreto motivato, a termini dell'art. 207 del testo unico.

In caso di controversia, gli interessati dovranno far pervenire all'ufficio del responsabile del servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio opposizione motivata entro quindici giorni dalla pubblicazione della dichiarazione all'albo pretorio.

- ART. 9 -

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte su appositi registri da tenersi dal Comune e dall'ufficio del responsabile del servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio, nei quali saranno riportati gli estremi dei relativi decreti d'autorizzazione e di revoca.

- ART. 10 -

La Commissione Tecnico-Sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata con atto deliberativo dalla Provincia ed è composta dal Responsabile del Servizio d'Igiene Pubblica competente per territorio o suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Settore Agricoltura della Provincia e da un tecnico competente in materia d'irrigazione indicato dall'Associazione Est Sesia.

- ART.11 -

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque d'irrigazione che a quelle di scolo.

- ART. 12 -

Ove nella stessa proprietà del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore, i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti.

In caso d'inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

- ART. 13 -

Ferme restando, ai sensi dell'art. 215 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dalla competente struttura territoriale sanitaria ed ambientale.



- ART. 14 -


Le contravvenzioni al presente Regolamento saranno punite a norma del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre normative vigenti al riguardo. Il Sindaco ingiunge al conduttore la distruzione delle risaie attivate nei luoghi non consentiti o contro il divieto delle Autorità, fissando un limite temporale per l'esecuzione; trascorso il termine di cui sopra ordina la distruzione delle risaie a spese del contravventore. Il divieto delle coltivazione delle risaie e/o la distruzione delle stesse non danno diritto ad alcun indennizzo.

- ART. 15 -

I proventi delle pene pecuniarie derivanti dall'applicazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni e delle altre normative in vigore legate al presente Regolamento, sono introitati dal Comune competente per territorio.

- ART. 16 -

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia.



AL SINDACO DEL COMUNE DI _____
DICHIARAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI RISO A BACINO CHIUSO

A mente e per effetto del disposto dell'art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e dell'art. 7 del regolamento speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara.

Il sottoscritto _____ titolare/legale rappresentante della ditta _____ dichiara che intende coltivare riso (a bacino chiuso) il terreno _____ (1) e denominato _____ (2) e situato nel territorio del suddetto comune e della regione detta _____ (3) ai numeri di mappa _____ (4) di Ha _____ (5) fra le seguenti coerenze:


| | |
|-------------------|---------------------------|
| a est (6) _____ | terreno coltivato a _____ |
| a sud (6) _____ | terreno coltivato a _____ |
| a ovest (6) _____ | terreno coltivato a _____ |
| a nord (6) _____ | terreno coltivato a _____ |

Dichiara inoltre che il sovraddetto terreno tenuto con titolo di possesso _____ (7) si trova alla distanza di m. _____ (8) dall'abitato o casa sparsa di _____ (8) e che riceve irrigazione da _____ (9) ed è di natura _____ (10)

_____, addì _____

Il Dichiarante

(1) incolto, coltivato a- (2) nome fondo – (3) nome regione – (4) identificativi catasto – (5) superficie effettivamente coltivata – (6) ditta confinante – (7) proprietà, affitto, – (8) comune, frazione, cascina – (9) nome fosso adacquatore - (10) paludosa, normale o sciolta



**REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI PER LA COLTIVAZIONE A BACINO CHIUSO DI
RISAIE NEL TERRITORIO COMUNALE DI _____**

Ai sensi del Titolo IV del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sulla risicoltura e all'art. 9 del *Regolamento Speciale per la coltivazione del riso nella Provincia di Novara*.

| n. | Nome Cognome e qualità ditta dichiarante | Estremi autorizzazione n. del | TERRENI | | | Osservazioni |
|----|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|----|--------------|
| | | | Denomi- nazione | F. e mapp. catasto | Ha | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Sottoscritto all'originale:

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to LAVINIA CALABRO'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo del Palazzo Provinciale e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

NOVARA, li 01/07/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12/07/2010 ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

NOVARA, li 12/07/2010

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Avv. Antonino Princiotta

Per copia conforme

NOVARA, li _____

Per l'esecuzione:
Agricoltura

